



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, con l. 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. del 10 gennaio 2020 con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la l. 21 dicembre 1999, n. 508, di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il d.l. 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla l. 9 gennaio 2009, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, e in particolare l'art. 3-*quinquies*, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il d.m. 3 luglio 2009 (prot. n. 90), come modificato dal d.m. 20 febbraio 2013 (prot. n. 119), con il quale sono stati definiti i settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei conservatori di musica;

VISTO il d.m. 30 settembre 2009 (prot. n. 124), come modificato dal d.m. 20 febbraio 2013 (prot. n. 120), che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei conservatori di musica;

VISTO il d.m. 12 novembre 2009 (prot. n. 154) con il quale, in applicazione dell'art. 6, co. 3, del d.P.R. n. 212/2005, è stata definita la frazione dell'impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all'attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale negli Istituti superiori di studi musicali;

VISTO l'art. 3 della l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1 let. *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e



Il Ministro dell'università e della ricerca

coreutico;

VISTO l'art. 11, del d.P.R. n. 212/2005, il quale prevede che:

- co. 1: fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'art. 2, co. 7, lettera *g*), della citata l. n. 508/1999, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

- co. 2: l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

CONSIDERATO che il CNAM, è decaduto il 15 febbraio 2013 e non è stato ricostituito;

VISTO l'art. 1, co. 27, della l. n. 107/2015, il quale prevede che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'art. 3, co. 1, della l. n. 508/1999, sono perfetti ed efficaci;

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di attivare nuovi corsi di studio o di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo livello già approvati dal Ministero;

VISTO il decreto dipartimentale 19.10.2015 (prot. n. 2326), integrato con il decreto 2.11.2015 (prot. n. 2454), con il quale è stata costituita una apposita Commissione con il compito di svolgere *“le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005”*;

VISTO il d.m. 5 agosto 2013, n. 685, con il quale la Scuola di musica di Fiesole Fondazione Onlus, con sede in San Domenico di Fiesole (FI), è stata autorizzata a rilasciare i diplomi accademici di primo livello indicati nel citato provvedimento;

VISTE la nota direttoriale del 25.3.2019 (prot. n. 10517), con cui sono stati dettati criteri e modalità per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello, e la nota direttoriale del 6.5.2019 (prot. n. 15335), con cui è stato prorogato al 20.5.2019 il termine per la presentazione di dette proposte di accreditamento e modifica dei corsi;

VISTA la richiesta del 10 aprile 2019 presentata, tramite l'apposita piattaforma informatica, dalla Scuola di musica di Fiesole Fondazione Onlus, con sede a San Domenico di Fiesole (FI), concernente la proposta di attivazione dei corsi accademici di primo livello in chitarra jazz, basso elettrico e flauto dolce;

VISTO il verbale del 21 giugno 2019 (prot. n. 44), con cui la Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici, ha espresso parere favorevole alla attivazione dei citati corsi in basso elettrico e flauto dolce, mentre ha richiesto un supplemento istruttorio riguardo al citato corso in chitarra jazz;

VISTO il verbale del 5 settembre 2019 (prot. n. 47) con il quale la predetta Commissione tecnica ha espresso parere favorevole alla attivazione del corso di chitarra jazz;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la nota del 24 luglio 2019 (prot. n. 3459), acquisita agli atti con prot. AOODGSINFS n. 25633 del 25.7.2019, con cui l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ha comunicato il parere positivo, espresso ai sensi dell'art. 11, co. 2 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, in merito alla attivazione dei citati corsi di basso elettrico e chitarra jazz;

VISTA la nota del 14 ottobre 2019 (prot. n. 4221), acquisita agli atti con prot. AOODGSINFS n. 32403 del 15.10.2019, con cui l'ANVUR ha comunicato il parere negativo, espresso ai sensi dell'art. 11, co. 2 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, in merito alla attivazione del citato corso di flauto dolce;

VISTA la nota del 29 giugno 2020, acquisita agli atti con prot. AOODGSINFS n. 16832 del 3.7.2020, con la quale la Scuola di musica di Fiesole Fondazione Onlus, con sede in San Domenico di Fiesole (FI), ha comunicato di voler annullare la richiesta di attivazione del citato corso di diploma accademico di primo livello in flauto dolce;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2019/2020, la Scuola di musica di Fiesole Fondazione Onlus, con sede in San Domenico di Fiesole (FI), già autorizzata, con d.m. n. 685/2013, a rilasciare i titoli di alta formazione artistica di primo livello indicati nel predetto provvedimento, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, è autorizzata ad attivare i seguenti corsi accademici di primo livello in:

a) Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali
Scuola di jazz

Codice Corso: DCPL03 - basso elettrico.

b) Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali
Scuola di jazz

Codice Corso: DCPL10 - chitarra jazz.

2. L'ordinamento curriculare del corso, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nella allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti concernenti la conformità dell'ordinamento didattico, l'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale ai corsi attivati.

Art. 3



Il Ministro dell'università e della ricerca

1. L'istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi